

TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

Presidente

Dott.ssa Wanda Romanò

Giudice

Dott.ssa Arianna Roccia

Giudice Rel.

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il giudice relatore; a scioglimento della riserva assunta al verbale di udienza del 26 febbraio 2020; nel procedimento *ex* artt. 2409 c.c. iscritto al n. 2870/2019 V.G.



PROMOSSO DA

Innocenza (c.f

, rappresentata e difesa dagli avv.

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

Industria manufatturiera

s.r.l. (c.f.

in persona del

Curatore speciale, avv.

Francesco (c.f.

rappresentato e

- resistenti -

OSSERVA E RILEVA

1. Innocenza ha proposto ricorso ex art. 2409 c.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "previa se del caso l'ispezione della società Il :r.l., Industria Manufatturiera .r.l., con sede in via G. Marconi di Lamezia Terme, cap 88046, cf. e p.i. 0. pec immfalerna@pec.it, confermi e/o disponga in via definitiva la revoca dell'amministratore di quest'ultima,



sig. Francesco > vato a Falerna, il 24 settembre 1957, residente in Lamezia Terme via Innocenzo IX n. 5, CF [, già disposta a livello cautelare dal Tribunale di Catanzaro, e nomini, ai sensi dell'art. 2409 c.c. un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata, per tutte le finalità indicate nel presente ricorso; ovvero in subordine disponga gli opportuni provvedimenti provvisori e convochi l'assemblea della società, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge".

La ricorrente ha premesso che la società Industria Manufatturiera s.r.l. è partecipata da Innocenza (socia titolare del 33,33 % del capitale sociale), da Roberto (socio titolare del 33,33 % del capitale sociale) e da Francesco (anch'egli socio titolare del 33,33 % del capitale sociale ed (ex) amministratore unico, revocato in via cautelare dal Tribunale di Catanzaro).

A fondamento del ricorso, Innocenza ha dedotto la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2409 c.c. e in particolare: a) delle gravi irregolarità gestorie, giudizialmente accertate dall'ordinanza cautelare di revoca dell'amministratore del 9.7.2017, che non è stata reclamata; b) del danno patrimoniale subito dalla società (nonché dai creditori sociali e dai soci) in conseguenza delle predette irregolarità, stimato approssimativamente in euro 466.542,14; c) dell'attualità delle menzionate irregolarità, atteso che l'amministratore, sebbene revocato, continua a permanere in carica in virtù del regime di *prorogatio*. Ha, infine, assunto che a causa del contegno ostruzionistico posto in essere dagli altri soci non è stato possibile pervenire alla nomina di un nuovo amministratore.

Sulla scorta di tali rilievi, Innocenza la chiesto al Tribunale di nominare un amministratore giudiziario che intervenga a ripristinare la sana gestione della società, nonché a porre rimedio ai pregiudizi patrimoniali conseguenti alla mala gestio del revocato amministratore attraverso l'esercizio di un'azione sociale di responsabilità.

Si è costituito, nell'interesse della società, il nominato curatore, formulando le medesime conclusioni della ricorrente.

Si è, altresì, costituito Francesco la quale, pur aderendo alla richiesta di nomina di un amministratore giudiziario, ha recisamente contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2409 c.c., assumendo l'insussistenza delle gravi irregolarità gestorie nonché del danno patrimoniale per la società; tanto dal riservarsi di proporre istanza di revoca dell'ordinanza cautelare di revoca dell'amministratore ex art. 669 decies c.p.c.

2. Preliminarmente si osserva che l'art. 2409, così come novellato dalla riforma del diritto societario, introduce una modifica sostanziale al presupposto del procedimento, giacché non è più sufficiente, per intentare la denuncia, che esista fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dovendo tale fondato sospetto esistere invece relativamente a gravi violazioni nella gestione, compiute dagli amministratori contravvenendo ai loro doveri imposti, che siano potenzialmente dannose per la società o per una sua controllata.





Rispetto agli amministratori revocati la rescissione del nesso fiduciario che è a fondamento del loro mandato esclude l'operatività dei principi ricavabili dall'art. 2385 c.c. in ipotesi di naturale o volontaria cessazione dalla carica (v. Tribunale di Marsala 1/4/2005).

In una fase patologica, come quella che si apre a seguito della revoca giudiziale dell'amministratore, l'unico obbligo (e potere) che può ravvisarsi in capo a quest'ultimo è quello di convocare l'assemblea per la sua sostituzione.

Va infine rilavata l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla ricorrente di "revoca definitiva" dell'amministratore Francesco I evocato in via cautelare, atteso che il procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2409 c.c. non può essere considerato il giudizio di merito del cautelare ex art. 2476 c.c., che invece è necessariamente contenzioso. In conclusione, ritiene il collegio che, difettando la prova dell'attualità delle violazioni, non vi è spazio per un intervento suppletivo del Tribunale, essendo rimesso ai soci il compito di convocare l'assemblea e nominare un nuovo amministratore. Si osserva, peraltro, come tale strada appaia pienamente percorribile considerato che lo stesso resistente, pur contestando i presupposti dell'intentata azione, non si è opposto alla nomina di un amministratore giudiziario. Inoltre, dai verbali di assemblea allegati al fascicolo di Francesco che i soci non sono ancora pervenuti alla nomina di un nuovo amministratore (anche) a causa dell'opposizione manifestata dalla ricorrente la quale, nelle sedute del 16 dicembre 2019 e del 28 gennaio 2020, ha impedito tale nomina assumendo la necessità di attendere il pronunciamento di questo Tribunale nel presente giudizio e, nella seduta del 30 dicembre 2019, (avente ad oggetto: la nomina dell'amministratore da scegliersi da una terna di nominativi indicata dal presidente dell'ordine dei commercialisti di Cosenza) è risultata assente, in quanto "per cause legate a ritardi postali ha ricevuto avviso di convocazione dopo il giorno della convocazione" (v. verbale di assemblea del 28 gennaio 2020).

3. La peculiarità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

Il giudice estensore

dott.ssa Arianna Roccia

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

Depositato in Cancelleria oggi 28-2-2020
IL CANCELLIERE (Anna Eura)